

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 73 del 26/08/2026

Oggetto: «REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE ALL'ART. 27, C.4, L.R. 69/2011 PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.G.R. 29/R/2008». APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- “[...] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)” (art.5);
- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 2/2024 del 01/03/2024 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell'Ente per la durata di cinque anni e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana resa ai sensi dell'art. 9, c. 1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT n. 4093/2024);

PRESO ATTO CHE il suddetto incarico ha acquisito efficacia in data 2 aprile 2024 e andrà a scadenza il 1° aprile 2029;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 27 della citata L.R. 69/2011 recante «Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei

Autorità Idrica Toscana

consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato», che ai commi 4 e 5 dispone:

- comma 4: *«La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.»*;
- comma 5: *«Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi, spettano all'autorità idrica.»*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana (DPGR) n. 29/R del 26/05/2008 recante il *«Regolamento di attuazione dell'articolo 8-bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 "Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)". Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato»*;

VISTO il proprio decreto n. 43/2019 di approvazione del *«Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal D.P.G.R. n. 29/R del 26/05/2008 per violazione delle disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dai Gestori del servizio idrico»*, e le successive note dirigenziali (prot. 12597/2021 e prot. 9361/2024) per la determinazione delle spese procedurali e di notifica;

CONSIDERATO che l'esternalizzazione del servizio di riscossione delle entrate derivanti da tali violazioni (dapprima affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione e, successivamente, a Etruria Servizi srl) non ha garantito la conclusione dei procedimenti sanzionatori entro tempi ragionevoli, ottenendo il pagamento delle somme dovute oppure le dichiarazioni di inesigibilità dei crediti;

VISTA la Determinazione del Dirigente dell'Area Affari Istituzionali n. 12 del 25/03/2025 (Reg. Gen. n. 60), con la quale il Funzionario EQ Responsabile del Servizio Vigilanza e Controllo Uso Risorse Idriche è stato nominato quale Responsabile per l'Ente della Riscossione per tutti i crediti derivanti da violazioni del DPGR n. 29/R/2008, disponendo in tal modo il passaggio a una gestione diretta del servizio di riscossione;

VISTA la relazione del Dirigente dell'Area Affari Istituzionali (in atti al prot. 0011595/2026 del 25/08/2026), contenente la proposta di approvazione di un nuovo testo regolamentare unificato, finalizzato a consolidare e aggiornare le disposizioni in materia di determinazione delle sanzioni, la quantificazione delle relative spese, nonché le direttive per l'attivazione dei procedimenti di esecuzione forzata (Allegata parte integrante del presente provvedimento);

CONDIVISE le motivazioni espresse nella predetta relazione, che evidenziano la opportunità di limitare - di norma - le azioni esecutive al pignoramento dei crediti presso terzi, stanti i limiti normativi all'espropriazione immobiliare per crediti esigui e la evidente antieconomicità delle procedure mobiliari per sanzioni di importo compreso tra 100 e 600 euro;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del nuovo Regolamento al fine di completare il modello organizzativo di riscossione diretta e conformare l'azione amministrativa ai principi di proporzionalità ed economicità;

Autorità Idrica Toscana

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello Statuto dell'Autorità;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di recepire e fare propria la relazione istruttoria del Dirigente dell'Area Affari Istituzionali richiamata in premessa (in atti al prot. 0011595/2026 del 25/08/2026), assumendola quale motivazione del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
3. Di approvare il *«Regolamento per la determinazione e la riscossione diretta delle sanzioni amministrative previste all'art. 27, c.4, L.R. 69/2011 per la violazione delle disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 29/R/2008»*, nel testo allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2).
4. Di revocare e sostituire, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, il precedente *«Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal D.P.G.R. n. 29/R del 26/05/2008 per violazione delle disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dai Gestori del servizio idrico»* approvato con decreto DG n. 43/2019 e ogni altra disposizione incompatibile con il nuovo testo regolamentare.
5. Di stabilire che il nuovo Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto e dell'allegato Regolamento all'Albo Pretorio on line dell'Ente, nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
7. Di trasmettere il presente decreto al Dirigente dell'Area Affari Istituzionali, al Responsabile del Servizio vigilanza e controllo uso risorse idriche e, per gli adempimenti di cui al precedente numero 6, al Responsabile del procedimento di pubblicazione.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: «REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE ALL'ART. 27, C.4, L.R. 69/2011 PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.G.R. 29/R/2008». APPROVAZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 25/08/2026

IL DIRIGENTE

Dott. Antonio Giampieri

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005